



# Comune di Praiano

## Provincia di Salerno

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del Reg.	OGGETTO: <i>Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con delibera del C.C. n. 2 del 28.2.2018 - Approvazione modifiche.</i>
Data 28.9.2020	

L'anno **duemilavent**i il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
DI MARTINO Giovanni – SINDACO		X
CUCCURULLO Raffaele	X	
LAURETANO Carla		X
IORE Daniele	X	
RUOCCO Vincenza Federica	X	
CASTELLANO Raffaele	X	
LAURETANO Raffaele	X	
BOZZA Roberto	X	
FUSCO Fiorella	X	
CUCCURULLO Diego	X	
TERMINIELLO Arturo	X	
Assegnati n. 11	In carica n. 11	Presenti n. 9
		Assenti n.2

Presiede il Sig. Raffaele CUCCURULLO, nella sua qualità di Consigliere Anziano (art. 14 dello Statuto Comunale). Partecipa senza diritto al voto il Vice-Sindaco Ass. esterno Dott.ssa Anna Maria Caso.

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

**PREMESSO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2011, veniva approvato il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale";

**CHE** con successiva deliberazione del Consiglio n. 2 del 28.2.2018 veniva approvato il nuovo Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, composto da n. 13 articoli, sostitutivo di quello precedentemente approvato

**VISTO** l'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e l'art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012 che hanno disegnato il quadro normativo in tema di pagamenti elettronici a favore degli Enti Creditori (PA centrale e locale, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico);

**VISTO** l'articolo 2, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale che ha definito i soggetti pubblici obbligati all'adozione del sistema pagoPA, ossia: tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); i gestori di servizi pubblici (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); le società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrino tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

**VISTO** l'articolo 65, comma 2 del citato decreto legislativo n. 217 del 2017 ha previsto il termine del 1° gennaio 2019 per la decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico;

**VISTO** l'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 2019 - il quale (al suo comma 4) ha posticipato quel medesimo termine al 31 dicembre 2019.

**VISTA** la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*" (Gazzetta Ufficiale n. 51 (Supplemento Ordinario n. 10) del 29 febbraio 2020) che all'articolo 1, comma 8, ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Il citato comma 8 ha altresì disposto l'obbligo sempre entro il termine del 30 giugno 2020 per le amministrazioni pubbliche di integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma che il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

**VISTO** che il Comune di Praiano si avvale della società Advanced System srl con sede legale in Via Napoli 159 – 80013 per la gestione dell'imposta di soggiorno tramite l'applicativo Tourist TAX, e che per il sistema PagoPA, già utilizzato per la TARI, è stato esteso dal 2020 anche per l'applicativo per l'imposta di soggiorno;

Considerato che il sistema pagoPA avrà un grande vantaggio in termini di efficienza per il Comune, il quale ridurrà i costi per ricevere e gestire i pagamenti e di automatizzare gli incassi, rendendone più facile ed efficiente la gestione dell'imposta.

Considerato che anche le strutture ricettive beneficeranno di un sistema unico di pagamento, semplice, rapido e trasparente (certezza dei costi di commissione, chiarezza degli importi, ecc.), per effettuare il pagamento dell'imposta, tra cui:

- multicanalità integrata a livello nazionale con trasparenza dei costi delle commissioni;
- semplicità e velocità del processo: basta inserire il codice di avviso (IUV Identificativo Unico Versamento) per pagare e ricevere la quietanza liberatoria ovvero la certezza che l'Ente Creditore ha incassato il tributo e non potranno esserci verifiche o accertamenti successivi;

Visto l'art. 15bis del decreto legge 34/2019 convertito nella Legge n.58/2019 in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali che ha apportato le seguenti modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:.... «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: ....15 quater “A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

VISTE le modifiche da apportare così come contenute nell'allegato “A”;

RITENUTO le stesse meritevole di approvazione in quanto l'introduzione del sistema Pago PA anche per l'imposta di soggiorno assicurerà all'Ente un vantaggio in termini di efficienza e ridurrà i costi per ricevere e gestire i pagamenti e di automatizzare degli incassi, rendendone più facile ed efficiente la gestione dell'imposta;

CHE, inoltre, l'approvazione delle suddette modifiche attuerà una maggiore semplificazione per i cittadini interessati;

Considerato inoltre che l'art.180 commi 3 e 4 del così detto Decreto Rilancio n.34/2020 stabilisce che:

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: **«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza**

*Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».*

4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da "nonche'" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: *"con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."*

Ascoltata la relazione tecnica del Responsabile dei tributi dott. Vincenzo Laudano e gli interventi dei consiglieri;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, nonché il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi competenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 2767/2000; Acquisito, inoltre, il parere del Revisore dei Conti di cui al verbale n 11 del 04.8.2020, allegato alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli 6, contrari n. 3(Fusco Fiorella, Cuccurullo Diego e Terminiello), espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

1)- Di approvare le modifiche al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2018 così come indicato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2)- Di rendere, con il medesimo risultato della votazione di cui sopra, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.F. Consigliere Anziano  
Raffaele Cuccurullo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Vincenzo Galano

---

---

Prot. n.8079

Lì, 01.10.2020

- Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito istituzionale del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Vincenzo Galano

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,

-è stata affissa all'Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

-è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;

- - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000;
- - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.

Praiano, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE